



Comune di San Pietro Mosezzo

**REGOLAMENTO PER
DISCIPLINARE
L'APPLICAZIONE
DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA
EQUIVALENTE
(ISEE)**

Approvato con Deliberazione di C.C. n° 2 del 23-01-2017

ART. 1 Oggetto e riferimenti

1. Il presente regolamento è finalizzato all'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza comunale, ai sensi della Legge n. 214 del 22.12.2011 ed in attuazione del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*"

2. Il presente Regolamento è lo strumento per disciplinare l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di San Pietro Mosezzo

3. Il presente Regolamento integra ogni altra disciplina, espressa anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedono la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 2.

4. Gli scaglioni ISEE cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti

Il valore dell'ISEE costituirà il criterio determinante per acquisire il diritto alle prestazioni agevolate, fermo restando che spetta altresì all'Organo esecutivo la valutazione dell'opportunità di stabilire fasce di esenzione totale o parziale.

5. L'applicazione dell'ISEE per l'accesso alle prestazioni/servizi agevolati, potrà essere derogata con apposita relazione di Servizi Sociali che rilevi una particolare situazione socio-sanitaria o di difficoltà momentanea del richiedente.

In questo caso la Giunta valuterà la possibilità di intervento.

ART. 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, all'erogazione di contributi, sussidi e provvidenze alle persone, indicati nei punti successivi.

2. Per servizi si intendono le seguenti prestazioni:

-contributi a persone, solo in casi eccezionali motivati da relazione dei Servizi sociali

-mense scolastiche

- trasporto scolastico

-pre e post scuola

-micronido

-eventuali altri servizi o agevolazioni che potranno essere successivamente individuati

3. Le prestazioni oggetto del presente atto verranno attivate compatibilmente con le risorse disponibili.

ART. 3 Destinatari

1. Possono chiedere prestazioni sociali agevolate coloro i quali siano iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune, che si trovano in particolari condizioni economiche e sociali.

ART. 4 Definizione del nucleo familiare

1. il nucleo familiare è costituito da soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), come indicato nell'art. D.P.C.M. n. 159/2013.

2. Ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. L'attestazione ISEE può essere utilizzata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni all'accesso ai servizi di pubblica utilità.

ART. 5 Norme per l'accesso

1. L'accesso è regolato da una espressa domanda dell'utente.

2. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica, l'accesso deve essere valutato utilizzando l'ISEE

ART. 6 Validità dell'ISEE

1. Il richiedente la prestazione, presenta, di norma, un'unica dichiarazione sostitutiva DSU e attestazione ISEE, la cui validità decorre dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo. Qualora alla scadenza di validità dell'ISEE la prestazione, per la quale lo stesso era stato presentato, sia ancora in corso di erogazione, non sarà necessario presentare un nuovo ISEE, fatta salva la facoltà dei servizi comunali di stabilire diverse scadenze con delibera di Giunta.

2. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Per le prestazioni erogate, la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

3. Il richiedente la prestazione, nei casi e nei modi previsti dall'art. 9 del DPCM n. 159/2013, può presentare un ISEE CORRENTE, riferito a un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione. L'ISEE corrente ha una validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione della prestazione.

4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare ovvero in presenza di informazioni da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'art. 9 del DPCM n. 159/2013.

ART. 7 Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, l'Amministrazione comunale effettuerà controlli anche a campione sulla situazione familiare dichiarata e confronterà i dati reddituali e patrimoniali dichiarati avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione.

2. L'Amministrazione comunale provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati e potrà richiedere ogni idonea documentazione, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

ART. 8 Acquisizione e trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni rese ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni economiche di cui al presente regolamento devono avvenire nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003.

ART. 9 Decorrenza

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Comunale.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni già concesse, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso.

ART. 10 Norme finali

1. Le norme contenute nel presente regolamento si adegueranno automaticamente alle modificazioni che verranno apportate alla normativa di riferimento, che dovesse essere eventualmente emanata in materia.